

iPost

Edizione 2010

LA MIA PENSIONE DOPO LE RIFORME



iPost

LA MIA
PENSIONE
DOPO LE
RIFORME



indice

- 5** Presentazione
- 6** Dalla Riforma Amato al Protocollo sul Welfare: evoluzione e cambiamento del sistema pensionistico Italiano
- 10** Pensione di anzianità
- 18** Pensione di vecchiaia
- 24** Pensione di privilegio
- 30** Pensione di inabilità
- 36** Pensione ai superstiti



Gentile pensionato,

da subito, nella mia veste di Commissario Straordinario Ipost, ho creduto nella necessità di sviluppare i canali della comunicazione e della informazione, leve strategiche per il miglioramento della qualità dei servizi e del rapporto con l'utenza.

Da tale impegno nasce l'idea di realizzare una guida sistematica per l'interpretazione delle norme fondamentali che regolano l'erogazione delle pensioni, seppur nella consapevolezza che la materia è soggetta ad aggiornamento continuo per la costante evoluzione del sistema previdenziale.

In questo breve prontuario, semplice nel linguaggio, di facile lettura e agevole nella consultazione, ad una prima parte di testo dedicata alle più recenti riforme in materia di pensioni, segue un approfondimento sui requisiti essenziali per accedere alla pensione di anzianità, a quella di vecchiaia, alla pensione di privilegio, alla pensione di inabilità, ed infine alla pensione dovuta ai superstiti.

Nella speranza di fare cosa gradita e con la promessa che la presente è solo una delle tante iniziative realizzate in un ampio progetto di comunicazione, le auguro una buona lettura.

*Dott. Rino Tarelli
Commissario Straordinario Ipost*

DALLA RIFORMA AMATO AL PROTOCOLLO SUL WELFARE: EVOLUZIONE E CAMBIAMENTO DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO.

RIFORMA AMATO/ RIFORMA DINI
RIFORMA PRODI/RIFORMA MARONI
PROTOCOLLO WELFARE 2007

- **Riforma Amato** Il primo intervento concreto di riforma nel settore previdenziale Italiano fu realizzato dal Governo Amato con il Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992. La riforma "Amato" non ha toccato i principi generali sui quali si fonda il nostro sistema pensionistico ma ha messo in atto interventi intesi a contenere l'espansione della spesa ed eliminare le anomalie; in particolare si può ricordare il graduale innalzamento dell'età pensionabile e l'avvio di un



processo di allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello generale.

- **Riforma Dini** Dopo alcuni interventi correttivi apportati alla precedente legge di riforma, recati dalle leggi collegate ogni anno alla legge finanziaria, un secondo intervento di portata generale si è avuto con la c.d. “Legge Dini” dell’ 8 agosto 1995 n. 335, che ha introdotto una formula di calcolo contributivo per commisurare l’entità della prestazione all’ammontare dei contributi versati ed alla speranza di vita del soggetto al momento del pensionamento. Tale legge ha certamente segnato i primi passi verso la graduale armonizzazione dei vari regimi, in vista di una

futura convergenza delle diverse strutture previdenziali. Sia la riforma “Amato” che quella “Dini” hanno aperto la strada anche alla pensione complementare, cioè, ad un sistema che affianca alla tutela pubblica forme di assicurazione e capitalizzazione di tipo privatistico.

- **Riforma Prodi** Ulteriori aggiustamenti dell’ordinamento previdenziale sono stati introdotti con la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Riforma Prodi), con la quale è stato realizzato quasi interamente l’obiettivo dell’armonizzazione.
- **Riforma Maroni** L’obiettivo dell’armonizzazione si può dire raggiunto con la Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni), che ha proposto l’introduzione del c.d. “scalone” con la conseguente definizione di nuove regole per l’accesso alla pensione di anzianità e la conferma dell’età di pensionamento di vecchiaia per le donne a 60 anni.
- **Protocollo Welfare** Arrivando ai nostri giorni, grandi innovazioni sono state previste nel protocollo sul Welfare recepito nella Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Tale legge è dotata di un’ articolazione complessa prevedendo, inoltre,

deleghe e decreti attuativi. Seguono alcune delle modifiche introdotte:

- ◆ lo stanziamento di consistenti risorse destinate, nell'arco dei prossimi anni, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dello stato sociale, in grado di avviare un processo di miglioramento dell'insieme delle tutele;
- ◆ il superamento del c.d. "scalone" previsto dalla Legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. Legge Maroni);
- ◆ la definizione, con decreto attuativo, di una nuova disciplina dei lavori usuranti per consentire ai beneficiari del provvedimento di accedere alla pensione di anzianità con un requisito anagrafico ridotto di tre anni, rispetto ai requisiti generali;
- ◆ regole più favorevoli per il riscatto della laurea ai fini pensionistici;
- ◆ regole più favorevoli per la totalizzazione dei contributi versati nei diversi periodi lavorativi e nelle varie gestioni pensionistiche.

La mia
pensione
dopo le
riforme



PENSIONE DI **ANZIANITÀ**



CHE COS'È?

La pensione di anzianità è una prestazione vitalizia di natura economica, corrisposta al lavoratore che cessa dal servizio prima del compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, se in possesso di una determinata anzianità contributiva ed anagrafica.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERVI?

L'art. 1 comma 6 lettera a) della Legge 243/2004, così come modificato dall'art. 1 della Legge 247/2007, prevede che si può conseguire il diritto alla pensione di anzianità con non meno di 35 anni di contribuzione, unitamente al raggiungimento del requisito anagrafico, in base a quanto risulta nelle tabelle A e B allegate alla legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 247/2007, i requisiti sono i seguenti:

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009

I lavoratori possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 di età.

Dal 1° luglio 2009 in poi

Entra in vigore il c.d. "sistema delle quote" (art.1 comma 2 lett. a) della Legge 247/2007), in base al quale si consegue il diritto alla pensione con il raggiungimento di una quota minima, data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 di contributi ed età minima prevista per l'anno considerato), secondo il seguente schema:

Con il requisito contributivo minimo di almeno 35 anni,

- Dal 01/07/2009 al 31/12/2010 - somma età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 95, età anagrafica minima di 59 anni.
- Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 - somma età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 96, età anagrafica minima di 60 anni.
- Dal 01/01/2013 - somma età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 97, età anagrafica minima di 61 anni.

Si può andare in pensione a prescindere dall'età (art. 1, comma 2, lett. a), n. 1, della L. 247/2007), se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa (35 anni di contributi e 57 anni di età) consegue, con tali requisiti, il diritto alla prestazione pensionistica, anche successivamente al 1° gennaio 2008, ancorché a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti.

CI SONO DELLE DEROGHE?

A decorrere dal 1° gennaio 2008 continuano a valere le vecchie regole per la pensione di anzianità



(35 anni di contributi e 57 anni di età) nei seguenti casi:

- lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della Legge 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Decreto Legislativo n. 180/1997;
- soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge 247/2007;
- lavoratori in mobilità citati nell'art. 1, comma 18 e 18-bis della Legge 243/2004.

QUALI SONO LE DECORRENZE?

Per quel che concerne la decorrenza, nell'ipotesi di un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni, dal 1° gennaio 2008, così come disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c) della Legge 243/2004, per la pensione di anzianità sono previste due date di decorrenza (c.d. finestre), in funzione dell'età e della data in cui si matura il diritto a pensione:

- il 1° gennaio dell'anno successivo, quando si è in possesso dei requisiti entro il 30 giugno
- il 1° luglio dell'anno successivo, quando si è in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre.

Qualora invece l'anzianità contributiva sia pari o superiore ad anni 40, si può andare in pensione a prescindere

dall'età. In tale caso le date utili per l'accesso alla pensione sono quattro, secondo le decorrenze previste dall'art. 1, comma 29 della Legge 335/1995, che si riportano di seguito:

Con almeno 40 anni di contributi:

- Requisiti maturati entro il 31 marzo - decorrenza pensione: 1° luglio dello stesso anno, congiuntamente a 57 anni di età maturati entro il 30 giugno.
- Requisiti maturati entro il 30 giugno - decorrenza della pensione: 1° ottobre dello stesso anno, congiuntamente a 57 anni di età maturati entro il 30 settembre.
- Requisiti maturati entro il 30 settembre - decorrenza della pensione: 1° gennaio anno successivo.
- Requisiti maturati entro il 31 dicembre - decorrenza della pensione: 1° aprile anno successivo.

Decorrenze per le deroghe: le donne, che optano per la pensione liquidata con il calcolo contributivo, accedono al pensionamento secondo le previsioni dell'art. 1, comma 6, lettera c, della Legge 243/2004 ovvero, se maturano i requisiti entro il primo semestre dell'anno, accedono al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se i requisiti vengono maturati nel secondo semestre, accedono al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

I soggetti beneficiari di altre deroghe (soggetti in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria) accedono al pensionamento mediante quattro finestre, così come stabilito dall'art. 1, comma 29, della Legge 335/95, modificata dalla Legge n. 449/1997.

La mia
pensione
dopo le
riforme



PENSIONE DI **VECCHIAIA**



CHE COS'È?

La pensione di vecchiaia è una prestazione vitalizia di natura economica, corrisposta al lavoratore che ha compiuto l'età legale prevista ed è in possesso di una determinata anzianità contributiva.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERVI?

La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell'età c.d. "pensionabile", fissata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; i requisiti di accesso variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Pensioni liquidate secondo

il sistema retributivo ed il sistema misto

Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15 anni fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si è raggiunta quota 20).

È confermato il precedente requisito di 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato un'anziabilità contributiva ed assicurativa tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti tra questa data ed il compimento dell'età pensionabile, non consentirebbe di conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo (art. 2, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 503/92).

Pensioni liquidate secondo

il sistema contributivo

Dal 1° gennaio 2008 sono quattro casi in cui si può accedere al trattamento pensionistico, con i

seguenti requisiti:

- aver compiuto 65 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi;
- aver compiuto 60 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purchè l'importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
- aver maturato 40 anni di contributi a prescindere dall'età;
- aver maturato almeno 35 anni di contributi ed aver compiuto un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità.

QUALI SONO LE DECORRENZE?

L'art. 1 comma 5, lett. b) della Legge 247/2007 ha introdotto il sistema delle c.d. finestre anche per la pensione di vecchiaia sia in un sistema retributivo sia in quello contributivo, per cui dal 1° gennaio 2008 l'accesso al pensionamento avviene secondo le decorrenze indicate nel seguente schema:

- Requisiti maturati entro il 31 marzo - decorrenza della pensione: 1° luglio dello stesso anno.
- Requisiti maturati entro il 30 giugno - decorrenza della pensione: 1° ottobre dello stesso anno.
- Requisiti maturati entro il 30 settembre - decorrenza della pensione: 1° gennaio dell'anno successivo.

- Requisiti maturati entro il 31 dicembre - decorrenza della pensione: 1° aprile dell'anno successivo.

La disciplina vigente permette al datore di lavoro di avvalersi della facoltà di licenziamento di un suo dipendente, dal momento in cui questi compie l'età pensionabile.

In relazione a tale possibilità si è resa necessaria una nota del Ministero del Lavoro per chiarire che la possibilità di recesso "ad nutum" viene differita alla data di effettiva apertura della finestra d'accesso.

L'accesso al pensionamento con il sistema contributivo avviene tramite due o quattro finestre a seconda che i lavoratori abbiano o meno raggiunto l'età anagrafica prevista per gli uomini (65 anni) o per le donne (60 anni).

Più precisamente per chi non abbia maturato i 60 anni (se donna) o i 65 anni (se uomo):

- Maturazione dei requisiti entro il primo semestre - decorrenza della pensione: 1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.
- Maturazione dei requisiti entro il secondo semestre - decorrenza della pensione: 1° luglio

dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

E per chi abbia maturato i 60 anni (se donna) o i 65 anni (se uomo):

- possesso dei requisiti entro il 1° trimestre - decorrenza della pensione: 1° luglio;
- possesso dei requisiti entro il 2° trimestre - decorrenza della pensione: 1° ottobre;
- possesso dei requisiti entro il 3° trimestre - decorrenza della pensione: 1° gennaio dell'anno successivo;
- possesso dei requisiti entro il 4° trimestre - decorrenza della pensione: 1° aprile dell'anno successivo.

La mia
pensione
dopo le
riforme



PENSIONE DI **PRIVILEGIO**



CHE COSÈ?

La pensione privilegiata è disciplinata dal D.P.R. 1092/73 e dal D.P.R. 461/2001. Tale tipo di pensione può essere definita come quella prestazione vitalizia di natura economica, corrisposta in favore dei lavoratori collocati a riposo per qualsiasi motivo,

che abbiano contratto un' infermità per causa di servizio, giudicata, previo accertamento delle Commissioni Mediche competenti, inabilitante a qualsiasi attività lavorativa o a qualsiasi mansione propria della qualifica ed ascrivibile alla Tab. A del D.P.R. 834/81. Tale pensione pertanto è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata, se si verificano le condizioni richieste.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERVI?

Per l'attribuzione della pensione di privilegio sono necessari due presupposti:

- la cessazione dall'impiego
- l'inabilità a prestare ulteriormente la propria opera, inabilità prodotta senza colpa dell'interessato e dovuta a causa o concausa di servizio.

COME SI OTTIENE?

La prestazione si ottiene a domanda dell'interessato, contenente l'indicazione delle infermità contratte per causa di servizio.

QUALI SONO LE DECORRENZE?

La pensione di privilegio decorre dal giorno successivo al collocamento a riposo se la domanda è pre-

sentata entro i primi due anni dalla data di cessazione, mentre, se al momento della presentazione sono trascorsi più di due anni ma meno di cinque (dieci in caso di Parkinsonismo) dalla cessazione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo dalla data di presentazione della domanda. A tal proposito si evidenzia che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 323/2008, ha dichiarato che, in presenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorra un lungo e non preventivabile periodo di latenza, in assenza di alcuna specifica sintomatologia, il "dies a quo", da cui far partire il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda, non deve essere individuato alla data della cessazione dal servizio ma bensì al momento della manifestazione della malattia.

COME SI CALCOLA?

Quando l'infermità o la lesione da cui deriva il trattamento di privilegio è classificabile nella prima categoria della Tab. A del D.P.R. 834/81, la pensione sarà calcolata sul massimo del servizio utile, qualora invece le infermità siano di minore entità e quindi ascritte dalla 2° alla 8° categoria, la pensione privilegiata è pari a 1/40 della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere infe-

riore ad 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa (art. 65 T.U. 1092/73) .

Si evidenzia che dalla privilegiata è detratto l'importo della rendita infortunistica eventualmente fruita per la stessa infermità.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 144 del T.U. 1092/73, nel caso in cui il dipendente, al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo, ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata sulla pensione.

UNA VOLTA OTTENUTA LA PENSIONE DI PRIVILEGIO È POSSIBILE CHIEDERNE LA REVISIONE?

Il titolare di trattamento di privilegio può chiedere la revisione per aggravamento dell'infermità.

Secondo quanto disposto dall'art. 70 del T.U. 1092/73, nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'interessato può far domanda di revisione senza limiti di tempo.

L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando le

infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti.

Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione.

Le ulteriori istanze non possono essere prodotte se non dopo un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda respinta (art. 14 Legge 9/1980).

Il nuovo trattamento spettante è attribuito dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento.

La durata della prestazione è a vita.

La mia
pensione
dopo le
riforme



PENSIONE DI **INABILITÀ**



CHE COS'È?

È la prestazione che, in base all'art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95, spetta ai lavoratori, i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro.

Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all'estero.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERVI?

Per il diritto alla prestazione, oltre al riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA DI PENSIONE DI INABILITÀ?

Il diritto di richiedere la pensione di inabilità è riconosciuto solo all'interessato, e non anche ai suoi superstiti.

La pensione può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall'iscritto o dal pensionato prima del suo decesso; in tal caso, prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti, gli organi sanitari competenti accertano lo stato di inabilità del pensionato deceduto.

COME È CALCOLATA LA PENSIONE DI INABILITÀ?

Per i soggetti che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, incremen-

tata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del sessantacinquesimo di età.

Se l'anzianità contributiva al 31/12/1995 è inferiore a 18 anni, oppure non esiste alcuna anzianità contributiva precedente al 1/1/1996 il sistema di calcolo per la pensione può essere misto o contributivo e l'anzianità da maggiorare si calcola, indifferentemente dal sesso, facendo la differenza temporale tra l'età dell'interessato alla data di cessazione ed il compimento del sessantesimo anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione non può comunque essere superiore all'80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

QUALI SONO LE DECORRENZE?

La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità, o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se prodotta dopo la cessazione.

La prestazione, che spetta finché sussiste lo stato di inabilità, si ottiene a domanda, da presentare al datore di lavoro se il dipendente è in servizio e all'ente previdenziale, se c'è stata la risoluzione del rap-

porto di lavoro per infermità. In questo caso non oltre il termine di due anni.

La domanda deve essere accompagnata da uno specifico certificato medico (vd. allegati all'art. 3 comma 3 del D.M. 8 maggio 1997 n° 187), attestante l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'Ipst, a conclusione dell'iter procedimentale attivato da Poste Italiane o dall'Ente stesso, emette il relativo provvedimento, che può essere di accoglimento o di diniego dell'istanza di pensione di inabilità.



INABILITÀ ALLE MANSIONI

CHE COS'È?

La pensione per "inabilità alle mansioni" è disciplinata dall'art. 27 della Legge 177/76, che continua a trovare applicazione ai sensi della Legge 335/95 art. 1, comma 32. Si tratta di una prestazione di natura economica che viene erogata, a seguito di visita medica presso le strutture sanitarie competenti, a favore del lavoratore cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza, nonché nell'ipotesi in cui il soggetto si trovi nella circostanza di non poter essere adibito a mansioni alternative.

35

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERVI?

Il diritto a pensione è riconosciuto una volta maturata un'anzianità minima contributiva di 15 anni e l'importo spettante è calcolato sulla base di detta anzianità.

QUALI SONO LE DECORRENZE?

La pensione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio.

La mia
pensione
dopo le
riforme



PENSIONE AI **SUPERSTITI**



CHE COS'È?

La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica corrisposta ai superstiti del pensionato dell' Istituto Postelegrafonici o del dipendente deceduto in attività di servizio.

Si distingue in due tipologie:

- **reversibilità** se il pensionato, al momento del

decesso, è già titolare di un trattamento di pensione diretta (pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità);

- **indiretta** se l'iscritto all'ente previdenziale alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) è in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.

A CHI SPETTA?

- al coniuge, anche se separato;
- al coniuge separato, con addebito della colpa, solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto;
- al coniuge divorziato se:
 - ◆ è titolare di assegno divorzile;
 - ◆ non è passato a nuove nozze;
 - ◆ la data di inizio del rapporto assicurativo dell'iscritto o del pensionato è anteriore alla data della sentenza di scioglimento o cessazione del matrimonio;
 - ◆ non esiste coniuge superstite.

Inoltre la pensione spetta al coniuge divorziato anche se il deceduto aveva contratto nuovo

matrimonio ed il nuovo coniuge è ancora in vita. In questo caso, il divorziato ha diritto al trattamento di pensione (Legge 74/1987), purché in possesso dei primi tre requisiti indicati nel precedente punto 3 ed abbia inoltre ottenuto una specifica sentenza da parte del Tribunale, che stabilisca le quote di pensione spettanti al coniuge superstite e al divorziato.

- Ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell'altro coniuge) nel caso in cui siano in una di queste condizioni:
 - ◆ abbiano meno di 18 anni;
 - ◆ abbiano tra 18 e 21 anni e frequentino una scuola media superiore o un istituto professionale e siano a carico del genitore alla data del decesso;
 - ◆ abbiano non oltre i 26 anni, frequentino un corso legale di laurea e siano a carico del genitore alla data del decesso;
 - ◆ siano inabili e carico del genitore.

- Ai genitori che abbiano un'età superiore ai 65 anni, a carico del defunto e, non titolari di pensione, a condizione che non esistano né coniuge né figli aventi diritto;



- Ai nipoti in linea retta minori e a carico dell'iscritto o del pensionato, anche se non formalmente affidati, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 180/99;
- Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, a carico del defunto, inabili e non titolari di pensione, a condizione che non esistano né coniuge, né figli, né nipoti, né genitori aventi diritto.

QUANDO SI PUÒ ESSERE CONSIDERATI "INABILI"?

Per inabilità si intende l'assoluta impossibilità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, comprovata mediante certificato rilasciato dalla struttura sanitaria competente.

41

QUANDO SI PUÒ ESSERE CONSIDERATI "A CARICO"?

Il "carico" si configura come uno stato di bisogno determinato dalla condizione di non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa.

Sono considerati a carico:

- I figli ed equiparati maggiorenni studenti aventi un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%;

- I figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale;
- I figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell'iscritto o del pensionato.

I ratei di pensione si prescrivono se non vengono riscossi entro dieci anni dal decesso, così come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.

COME SI CALCOLA?

L'importo della pensione spettante ai superstiti, rispetto a quella del titolare deceduto, viene liquidato secondo le seguenti aliquote percentuali:

- 60% al coniuge
- 80% al coniuge e un figlio
- 100% al coniuge e due o più figli
- 70% ad un figlio
- 80% a due figli
- 100% a tre o più figli
- 15% a ciascun genitore
- 15% a ciascun fratello/sorella

Si evidenzia che la legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ha introdotto un limite alla cumulabilità tra trattamenti ai superstiti e redditi propri del beneficiario.

Se il titolare di pensione ai superstiti percepisce altri redditi che superano un determinato importo il trattamento sarà ridotto:

- del 25% se il reddito supera di tre volte il trattamento minimo Inps;
- del 40% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo Inps;
- del 50% se il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo Inps.

La riduzione, per una esplicita clausola di salvaguardia prevista dalla legge, è però applicata in modo da essere limitata alla parte di reddito per-



sonale che supera la fascia limite (3, 4 o 5 volte il minimo Inps) immediatamente precedente.

Si precisa che il trattamento minimo INPS per il 2010 è di euro 460,97 mensili.

Non costituiscono reddito:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e loro eventuali anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare.

È IMPORTANTE SAPERE CHE:

Il divieto di cumulo non vale quando il nucleo familiare comprende figli minori, studenti o inabili.

Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la rappresentanza.

L'erogazione della pensione cessa con la morte del beneficiario, oppure al venir meno delle condizioni richieste per l'acquisizione del diritto (matrimonio coniuge superstite, raggiungimento della maggiore età, termine della durata degli studi, cessazione dello stato di inabilità, etc..).

Nel caso in cui il coniuge superstite si risposi,

perde conseguentemente il diritto a pensione, ma avrà comunque diritto, previa presentazione di apposita istanza, ad un assegno pari a due annualità dell'importo di pensione percepito alla data del nuovo matrimonio.

iPost

Viale Asia, 67 - 00144 ROMA
Numero verde 800 191 879
www.ipost.it

***i*Post**